

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1982

Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito in legge 29 luglio 1982, n. 481, è stato prorogato al 31 dicembre 1982 il termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

Come infatti è noto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, applicabili, in virtù della legge 27 giugno 1974, n. 247, a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni o di altri enti pubblici, si è creato un vuoto normativo in materia di rilevante interesse pubblico.

A tale lacuna si è fatto fronte con l'approvazione di una disciplina provvisoria, mediante l'emanazione della legge 29 luglio 1980, n. 385, mantenendo temporaneamente in vita, sia pure con opportuni adattamenti e con carattere di indennità provvisoria, salvo conguaglio, i criteri di indennizzo previste rinviando ad una successiva legge or-

ganica l'individuazione dei criteri e delle soluzioni definitivi.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, venne, poi, prorogato al 16 agosto 1982 con il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, mentre la legge di conversione di quest'ultimo anticipò al 31 maggio 1982 la scadenza della disciplina provvisoria.

In vista dell'esigenza di emanare uno strumento normativo che regolasse in via compiuta e definitiva l'intera materia, il Governo sottopose all'esame del Parlamento una relazione con l'indicazione di sette ipotesi di soluzione, allo scopo di consentire un approfondito dibattito sul ponderato temperamento degli interessi pubblici e privati contrapposti nella materia delle espropriazioni.

Nell'imminenza della scadenza del termine ultimo, fissato per il 31 maggio 1982, ed in difetto di indicazioni politiche univoche, il Governo ha adempiuto al compito di approvare un distinto disegno di legge organica per la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione di urgenza, sul-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la base di realistici principi normativi sui quali il Parlamento è chiamato a legiferare (atto Camera n. 3475).

Tenuto conto, inoltre, della complessità della materia e della necessità che la definitiva disciplina fosse approfondita dal Parlamento, al fine di evitare che l'urgenza dei termini potesse pregiudicare i tempi del dibattito, il termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, veniva, come si è sopra detto, nuovamente prorogato al 31 dicembre 1982.

Nonostante, però, fosse stato chiesto l'esame in via di urgenza del provvedimento sopra menzionato, non è stato possibile sino ad ora, per i noti e pressanti impegni, cui è stato, ed è tuttora, sottoposto il Parlamento, procedere alla sua approvazione neppure in una delle due Camere.

Dal momento che è, pertanto, da presumere che non possa giungersi all'approvazione della legge entro il termine del 31 dicembre prossimo, si è predisposto l'unito disegno di legge, in cui il termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 1983.

Si ritiene infatti che una proroga inferiore di sei mesi sia insufficiente, considerato che la materia, come già detto, si presenta complessa e richiede quindi un esame particolarmente approfondito.

Il Governo ritiene di disporre la proroga mediante un disegno di legge come atto di rispetto nei confronti del Parlamento, al fine di evitare il ricorso alla decretazione di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È differito al 31 dicembre 1983 il termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.